

Sentenza n. 274 depositata il 21 dicembre 2020 - Tributi

Materia: Tributi

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Asserita violazione **dell'art. 117, comma secondo lett. e) della Costituzione**

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto: Legge della Regione Lombardia 22 Ottobre 2019, n. 16 (Istituzione della Leva civica lombarda volontaria – Abrogazione l.r. 2/2006 e l.r.33/2014) **art. 10, comma 3**

Esito: Dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art.10, comma 3 della legge della Regione Lombardia n.16 del 2019 nella parte in cui, rinviando all'art. 16, comma 3, del d.lgs. n.40 del 2017, prevede che i compensi corrisposti ai volontari della Leva civica lombarda volontaria siano esenti da imposizioni tributarie.

La legge della Regione Lombardia n.16 del 2019, prevede, nell'ambito delle competenze regionali, la realizzazione di interventi, attraverso volontari, legati contrattualmente con gli enti di Leva civica lombarda volontaria.

L'art. 10, comma 3, della medesima legge stabilisce che, relativamente al compenso corrisposto ai suddetti volontari, sia applicata la disposizione di cui all'art. 16, comma 3, del d.lgs. 40/2017 che esenta da imposizioni tributarie gli assegni attribuiti agli operatori del servizio civile universale e non li rende imponibili ai fini previdenziali.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, non ritenendo assimilabile il servizio civile universale a quello regionale, ha ritenuto che l'agevolazione fiscale statale (che non rende computabili ai fini dell'Irpef gli assegni degli operatori del servizio civile universale) sia stata illegittimamente estesa, dall'art 10, comma 3, della l.r. n. 16 del 2019, ai volontari regionali, in violazione dell'art, 117, secondo comma, lett. e) della Cost., che riserva alla legislazione statale la materia "sistema tributario e contabile dello Stato".

La Corte costituzionale ha rilevato che, il ricorrente nell'impugnare l'intero articolo 10, comma 3, ha tuttavia eccepito la suddetta violazione costituzionale soltanto relativamente alla sottrazione del computo dei compensi ai fini dell'Irpef, senza censurare la parte della disposizione che esclude i redditi dei volontari anche dalla computabilità ai fini previdenziali.

Avendo così circoscritto la parte della disposizione impugnata dal ricorrente, la Corte ha gettato luce sul quadro normativo afferente alla questione di costituzionalità sollevata.

Sulla base dell'autonomia impositiva ex art. 119 della Cost., la Corte ha riconosciuto alle Regioni la competenza ad adottare politiche fiscali soltanto, però, relativamente ai tributi il cui gettito è ad esse assegnato e non anche relativamente a tributi il cui gettito pertiene allo Stato. La Corte ha anche affermato che le agevolazioni fiscali di cui all'art. 16, comma 3, del d.lgs. n.40 del 2017 sono disposte con esclusivo riguardo agli assegni attribuiti agli operatori in servizio civile universale. Pertanto, la norma regionale impugnata, estendendo con legge regionale l'ambito di applicazione della norma statale, ha violato la riserva statale in materia tributaria e contabile ex art. 117, secondo comma, lett.e), Cost., facendo ricadere sul bilancio statale il minor introito risultante dall'esonero dei volontari regionali dal pagamento dell'Irpef.

Questi motivi hanno condotto la Corte a dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge della Regione Lombardia n. 16 del 2019 nella parte in cui, estendendo la portata dell'art. 16, comma 3 del d.lgs n.40 del 2017, esonera i compensi dei volontari della Leva civica lombarda volontaria da imposizioni tributarie.